

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 503

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CIRAMI, D’ONOFRIO,
TAROLLI, TREMATERRA e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001

**Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta su fatti
e documenti relativi all’affare «Telekom-Serbia»**

ONOREVOLI SENATORI. - Non si può rimanere inerti di fronte alle tante polemiche ed ai tanti sospetti scaturiti dal caso «Telekom Serbia», avvenuto nel giugno 1997.

Si è ravvisata pertanto la necessità di ricercare, raccogliere ed analizzare tutti gli elementi utili alla comprensione dell'accaduto mediante l'istituzione di una Commissione parlamentare ad *hoc* quale organismo di massima dignità istituzionale con il compito precipuo di indagare sui fatti con severità e puntualità. Un'analisi urgente per corrispondere alle attese dei cittadini che reclamano, a buon diritto, i necessari chiarimenti.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, l'avvio di un rigoroso accertamento fondato sulla verifica documentale e sulle prove raccolte per controllare il reale comportamento del Governo italiano nel momento in cui Telecom-Italia S.p.A. procedeva all'acquisizione di una quota della Società di comunicazioni governativa serba.

È necessario dunque che il Parlamento, recuperando la sua indiscussa centralità, indichi la strada più adeguata per fornire una esauriente informazione al fine di far luce su uno dei capitoli più oscuri ed inquietanti della storia contemporanea ed offrire risposte adeguate ai tanti quesiti politico-economici rimasti tuttora inevasi.

Con l'articolo 1 viene istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione la Com-

missione di inchiesta parlamentare e vengono individuati i suoi compiti e le sue finalità: è prevista l'indagine sulla documentazione del caso Telekom-Serbia nel periodo 1996-2000, l'accertamento delle transazioni finanziarie e degli eventuali finanziamenti illeciti, la verifica del comportamento del personale politico, governativo e diplomatico nonché il controllo circa la regolarità dei bilanci di Telecom Italia S.p.A. e delle società da essa controllate.

La Commissione deve altresì verificare che nella gestione dell'«affare» Telekom-Serbia non ci siano state violazioni di norme costituzionali e specificatamente dell'articolo 54 della Costituzione, volto a garantire l'adempimento del dovere di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione italiana nonché dell'articolo 98, quale esplicita espressione del principio connesso al dovere di fedeltà proprio, però, degli organi della Pubblica amministrazione.

Il resto dell'articolato disciplina il funzionamento della Commissione che è composta da 40 tra deputati e senatori (articolo 3) e deve ultimare i suoi lavori entro un anno dalla sua istituzione (articolo 2) con contestuale presentazione al Parlamento di una relazione particolareggiata sull'indagine eseguita nonché sui risultati raggiunti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti dell'affare Telekom-Serbia relativamente agli anni 1996-2000;

b) accertare le transazioni finanziarie nonché i collegamenti economici, finanziari e politici, passati e presenti, tra l'Italia e la Serbia;

c) accertare se vi siano stati finanziamenti finalizzati a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici o su fenomeni eversivi italiani;

d) accertare la veridicità dei bilanci della Telecom Italia S.p.A. e delle società controllate;

e) specificare le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento di responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta;

f) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, le eventuali violazioni degli articoli 54 e 98 della Costituzione da chiunque commesse.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero

degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dalla sua istituzione. È fatta salva la possibilità di proroga motivata, per un periodo non eccedente i dodici mesi.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deve deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti

delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.